



TRIBUNALE DI UDINE

2^a sezione Civile

Il Tribunale di Udine, composto dai sigg.ri magistrati:

dott. Francesco Venier

Presidente

dott. Andrea Zuliani

Giudice rel.

dott. Lorenzo Massarelli

Giudice;

riunito in camera di consiglio;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n° 2/2015 A.R., avente ad oggetto la domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti proposta da

- "██████████ S.P.A.", con sede in Majano, viale ██████████
██████████ in persona del presidente del consiglio
d'amministrazione, ing. ██████████, con gli avvocati ██████████ e ██████████
per procura in calce al ricorso.

Letto il ricorso per omologazione depositato il 2/9/2015 da "██████████
██████████ S.P.A.", imprenditore commerciale che dichiara e documenta di versare
in stato di crisi tale da richiedere un intervento di riorganizzazione aziendale
(che prevede, tra l'altro, la dismissione di una rilevante partecipazione
societaria, per un controvalore di circa € 58.000.000) e un accordo di
ristrutturazione dei debiti verso il ceto bancario (che, seguendo alla mancata
integrale attuazione di due piani attestati ai sensi dell'art. 67, comma 3°, lett. d,
legge fall. risalenti al 2010 e al 2013, si incentra su una parziale remissione
dei debiti – per circa € 28.995.000 complessivi – su un parziale rientro
anticipato – per circa € 32.557, cui si aggiunge il pagamento anticipato di un

debito verso la società acquirente della partecipazione sociale per € 10.000.000 – e su una riprogrammazione delle scadenze del debito residuo);

dato atto che parte ricorrente ha depositato con il ricorso la documentazione di cui all'art. 161 legge fall. (allegati da "A" a "L");


visti i documenti prodotti con il ricorso e, in particolare, l'accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato il 31/7/2015 (allegato n° 49) e la relazione redatta in data 30/7/2015 dal dott. ██████████ – professionista qualificato ed indipendente, ai sensi degli artt. 28, comma 1°, lettere a e b, e 67, comma 3°, lett. d, legge fall. – che attesta la veridicità dei dati e l'attuabilità dell'accordo di ristrutturazione, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nei termini di legge (entro 120 giorni dall'omologazione, per i debiti già scaduti a quella data, ed entro 120 giorni dalla scadenza, per i crediti che scadranno successivamente a quella data; ma la relazione dell'esperto indipendente esprime anzi un giudizio di idoneità dell'accordo e del connesso piano rispetto al pagamento integrale dei debiti verso creditori estranei alla loro naturale scadenza, senza necessità di utilizzare la dilazione consentita dalla legge; allegato n° 50);

verificato che l'accordo, insieme agli allegati e alla relazione dell'esperto indipendente, è stato pubblicato nel registro delle imprese in pari data 2/9/2015;

dato atto che è trascorso il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'accordo di ristrutturazione nel registro delle imprese, senza che alcun creditore abbia proposto opposizione;

ritenuta la propria competenza, in quanto tribunale del luogo in cui la società ricorrente ha la sede legale ed effettiva;

visto l'atto correttivo e integrativo depositato in data odierna da parte ricorrente, con il quale è stato rettificato il contenuto del paragrafo 77 del



ricorso ed è stato meglio illustrato il contenuto del paragrafo 79, il primo riguardante l'entità complessiva dei debiti verso i creditori partecipanti all'accordo in rapporto alla totalità dei debiti della ricorrente e il secondo descrittivo delle componenti di quei debiti e dei termini dell'accordo di ristrutturazione;

visto l'atto aggiuntivo, anch'esso pervenuto in data odierna, con cui l'esperto indipendente dott. [REDACTED] ha confermato che l'accordo di ristrutturazione stipulato il 31/7/2015 "è del tutto conforme, negli elementi essenziali, alla bozza di Accordo utilizzata quale base per la redazione della Relazione di Attestazione" da lui sottoscritta il 30/7/2015 e che "i dati numerici presi in considerazione ai fini del giudizio esposto nella Relazione di Attestazione sono conformi a quelli contenuti negli allegati all'Accordo, seppur non inclusi nella Relazione di Attestazione resa in data 30/7/2015";

verificato che l'accordo di ristrutturazione è stato stipulato, nella forma della scrittura privata autenticata, da creditori che rappresentano complessivamente almeno il 60% dei crediti (circa il 72%);

ritenuto che, in mancanza di opposizioni da parte dei creditori, il compito del tribunale è limitato ad un controllo di legittimità dell'accordo di ristrutturazione dei debiti - controllo che implica un'attenta verifica della completezza della documentazione prodotta, dell'analiticità della relazione dell'esperto indipendente e della sua coerenza logica, sia sintattica (ovverosia interna alle sue parti), sia in rapporto al contenuto dei documenti ai quali fa riferimento e sui quali si fonda - esclusa qualsiasi sovrapposizione di un proprio giudizio di merito sulle condizioni coerentemente attestate e sulle previsioni ragionevolmente effettuate dall'esperto;

ritenuto che, nel caso di specie, la relazione dell'esperto indipendente appare completa, dettagliata e priva di vizi logici tali da inficiarne la funzione di

